

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24748 Anno 2026
Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA
Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA
Data pubblicazione: 24/08/2026

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16463/2019 R.G. proposto da:

Sicep Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Pistone
-ricorrente-

contro

Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato .
-controricorrente-

avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Catania n. 4941/2018
depositata il 12/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2026 dal
Consigliere Andreina Giudicepietro.

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio ha ad oggetto il provvedimento di diniego relativo ad
istanza presentata da SICEP S.P.A. per ottenere l'applicazione delle
agevolazioni previste per il territorio della provincia di Catania in

conseguenza dei fenomeni eruttivi e sismici del 29-31 ottobre 2002 ai sensi dei DD.MM. 14 novembre 2002 e 17 maggio 2005.

1.1. In particolare, la contribuente prima sospendeva e poi rateizzava i debiti relativi alla dichiarazione dei redditi dell'anno 2003 (Mod. Unico SC 2004 e Mod. 770/2004); l'A.d.E., tuttavia, notificava comunicazione di irregolarità ritenendo inapplicabile la rateizzazione ex D.M. 17 maggio 2005; la contribuente presentava istanza di annullamento affermando la legittimità di sospensione e rateizzazione e l'adempimento delle rate sino a quel momento maturate; l'A.d.E. denegava la possibilità di rateizzazione "in considerazione della tardiva effettuazione dei versamenti previsti in forma rateizzata". A questo riguardo, dalla sentenza impugnata si apprende che il provvedimento affermava che "la società aveva iniziato i versamenti conseguenti alla prevista rateizzazione solo a partire dal 16.4.2006 non rispettando le scadenze previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze de 17.5.2005 che prevedeva versamenti a decorrere dal 16.12.2005".

2. Avverso tale provvedimento di diniego la contribuente proponeva ricorso deducendo di aver correttamente versato le rate successive al periodo di sospensione (15 dicembre 2005), "anche tenendo conto delle imposte versate precedentemente alla sospensione e di quelle versate a seguito di ravvedimento operoso con relativi interessi e sanzioni". Segnatamente – secondo la sentenza impugnata – la contribuente sosteneva "di aver regolarizzato i tardivi versamenti con il ravvedimento operoso".

Non costituitasi in giudizio l'A.d.E., con memoria la contribuente deduceva, poi, che "il provvedimento in contestazione non (aveva) più alcuna ragione di esistere" per aver essa presentato istanza "di definizione dei versamenti sospesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1011, della legge finanziaria 2007" (ossia della legge n. 296 del 2006).

3. L'adito giudice provinciale accoglieva integralmente il ricorso, rilevando l'intervenuta definizione ai sensi dell'art.1, comma 1011, legge finanziaria del 2007.

4. Presentava appello l'A.d.E., che, dopo aver annunciato di aver provveduto allo sgravio fino alla concorrenza delle somme versate, deduceva che la contribuente aveva omesso i versamenti dal 9 giugno 2009, "né" – specifica la sentenza impugnata – "poteva invocare l'istituto del ravvedimento operoso che può essere applicato per sanare l'omesso versamento di una sola rata".

5. La CTR della Sicilia accoglieva l'appello rilevando che "la società avrebbe dovuto iniziare i versamenti previsti dalla rateizzazione dal 16.12.2005 mentre il primo versamento è stato effettuato il 16.4.2006 e dal 9.6.2009 ha cessato ogni versamento. Di conseguenza l'invocato ravvedimento operoso non può sanare tali inadempimenti. Inoltre l'impugnato provvedimento non può ritenersi illegittimo alla luce di successiva normativa ovvero della successiva istanza della società presentata il 27.6.2007 (avvalendosi della legge finanziaria 2007 – art. 1 comma 1011 L. 296/2006), successiva anche allo stesso ricorso introduttivo".

6. Propone ricorso per cassazione la contribuente con cinque motivi. Resiste l'AE con controricorso.

7. In prossimità dell'udienza, parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo si denuncia: "Giudicato interno: Nullità della sentenza per violazione degli articoli 112 e 324 c.p.c., 2909 c.c. e 56 D.Lgs. 546/92, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.". Secondo la ricorrente, l'affermazione della CTP secondo cui è intervenuta la piena regolarizzazione del rapporto in conseguenza dell'istanza di definizione ex art. 1, comma 1011, l. fin. 2007 non è stata impugnata in appello.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia: "Giudicato esterno e 'error in procedendo' – Nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.".

La contribuente eccepiva il giudicato esterno maturato, con riferimento alla sentenza della CTR della Sicilia n. 51/18/13, sul medesimo rapporto tributario nel giudizio di impugnazione dell'atto successivo (ossia dell'iscrizione a ruolo); nondimeno di tale eccezione la sentenza impugnata non tiene conto.

1.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia *l'error in procedendo* — nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e violazione di legge costituzionalmente rilevante (art. 36 d.lgs. 546/1992, art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 112 c.p.c.), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. . Il Giudice di appello ha solo apparentemente statuito sull'eccezione della società negando il versamento delle rate dovute per la definizione ai sensi dell'art. 1, comma 1011, legge n. 296/2006 a partire "dal 9/06/2009" nonostante nella sentenza passata in giudicato CTR Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 51/18/2013, emessa il 6/12/2012 e depositata il 04/03/2013, si afferma invece il corretto versamento di tutte le somme rateali *medio tempore* scadute e dovute ("non è fondata la doglianza dell'Ufficio che lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato che la società ha provveduto al versamento delle imposte dovute. Infatti, agli atti di causa risulta che la società sta versando ed ha versato le rate fino ad oggi previste e concesse dall'Ufficio").

1.4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia *l'error in iudicando* — violazione e/o falsa applicazione di norme di legge: art. 1, comma 1011, anche in combinato disposto con il D.M. 17/05/2005, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Il Giudice *a quo* ha violato e del tutto illegittimamente applicato le suddette norme avendo ritenuto

l'inapplicabilità alla fattispecie, in quanto sopravvenuta, della normativa agevolativa (definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 1011, L. 296/2006) cui la società aveva aderito.

1.5. Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia *l'error in iudicando* — violazione e/o falsa applicazione di norme di legge: art. 1, comma 1011, legge n.296/2006 anche in combinato disposto con il d.m. 17/05/2005 e con l'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Il Giudice *a quo* ha violato e del tutto illegittimamente applicato le suddette norme non avendo ritenuto versate dalla Società le rate scadute successivamente al 9/06/2009 nonostante la statuizione passata in giudicato (CTR Sicilia, sez. Catania, n. 51/18/2013 emessa il 6/12/2012 e depositata il 4/03/2013) avesse verificato e affermato, fino a quel momento (6 dicembre 2012) che "la società ha provveduto al versamento delle imposte dovute. Infatti, agli atti di causa risulta che la società sta versando ed ha versato le rate previste e concesse dall'Ufficio che, inoltre, ha dichiarato nel proprio atto di appello di aver proceduto alla sospensione delle somme iscritte a ruolo proprio a fronte dei versamenti in corso previsti dalla rateizzazione di cui alla citata legge".

2.1. Al fine di una più chiara analisi del ricorso occorre evidenziare che la causa verte su di un atto (una comunicazione di diniego alla rateizzazione delle imposte sospese, dichiarate con Modello Unico SC 2004, prevista dal D.M. 17/05/2005), la cui efficacia, secondo la ricorrente, è venuta meno sia a seguito della sopravvenuta normativa agevolativa (Legge finanziaria 2007 e, precisamente, art. 1, comma 1011, L. 296/2006) a cui l'odierna società ricorrente dichiara di aver aderito, definendo le imposte dichiarate con Modello Unico SC 2004, come risulterebbe dalla statuizione (che si assume non impugnata) della sentenza di primo grado, sia per il giudicato maturato sui medesimi presupposti impositivi nel giudizio di impugnazione dell'atto successivo avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo delle medesime imposte dichiarate

per l'anno 2003 con il Modello Unico SC 2004 (cartella di pagamento ex artt. 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72).

La ricorrente, fin dal primo grado di giudizio, con memoria, deduceva che <<il provvedimento in contestazione non (aveva) più alcuna ragione di esistere>> per aver essa presentato istanza <<di definizione dei versamenti sospesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1011, della legge finanziaria 2007>> (ossia della legge n. 296 del 2006).

La contribuente, inoltre, sostiene che la piena regolarizzazione del rapporto in conseguenza dell'istanza di definizione ex art. 1, comma 1011, l. fin. 2007 risulterebbe dal giudicato interno, in virtù di statuizione non impugnata della sentenza di primo grado, ed anche dal giudicato esterno (sentenza della C.t.r. della Sicilia n. 51/18/13) sul medesimo rapporto tributario formatosi nel giudizio di impugnazione dell'atto successivo, cioè della cartella emessa prima che spirasse il termine previsto dall'art. 1, comma 1011, l. fin. 2007.

2.2. Alla luce di tali premesse, il primo motivo di ricorso è infondato, poiché l'ufficio con il proprio atto di appello ha contestato la stessa spettanza dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 1011, L. 296/2006, sostenendo che la società non avesse regolarmente provveduto al pagamento delle rate dal 9.06.2009 in poi.

Dunque non si è formato alcun giudicato implicito sulla statuizione con cui il giudice di primo grado ha ritenuto che fosse intervenuta la piena regolarizzazione del rapporto in conseguenza dell'istanza di definizione ex art. 1, comma 1011, l. fin. 2007.

2.3. Anche il secondo motivo è infondato.

Per quanto riguarda l'omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno, in primo luogo deve rilevarsi che non si rinviene in atti la sentenza di cui si invoca il giudicato, né il ricorrente chiarisce in che momento l'ha prodotta nel giudizio di appello.

In ogni caso, vanno valutate le ricadute dell'esito della procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, definita con la decisione della Commissione europea C/2015, 5549 *Final*, del 14 agosto 2015, secondo cui la disciplina italiana, rilevante nel presente giudizio, integra un aiuto di Stato non conforme al diritto unionale.

Il diritto dell'UE, come interpretato dalla Corte di giustizia nel rispetto del principio di competenza ex art. 4 del TFUE, sebbene non imponga al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l'autorità di cosa giudicata di una decisione, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto unionale da parte di tale decisione, fa salve situazioni eccezionali, come in caso di aiuti di Stato, in cui il giudicato, in ossequio ai principi di equivalenza e di effettività, non può impedire al giudice nazionale di applicare le norme comunitarie (v. Cass. 34948/2025; 32610/2025; 9094/2025; 23379/2022).

Costituisce oggetto di giurisprudenza consolidata il principio per cui in tema di aiuti di stato, il giudicato che riconosca il diritto all'agevolazione in contrasto con l'ordinamento UE è cedevole rispetto alla decisione con cui la Commissione accerti siffatto contrasto, sia quando antecedente sia quando successivo ad essa, in quanto, nell'una come nell'altra ipotesi, emesso in violazione della disciplina, cogente per gli ordinamenti interni degli Stati membri, che attribuisce all'esclusiva competenza della Commissione la valutazione circa la compatibilità con il mercato comune di misure di aiuto o di un regime di aiuti (da ultimo Cass. 01/09/2023, n. 25633).

Una norma nazionale la quale impedisca al giudice nazionale di trarre tutte le conseguenze della violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, T.F.U.E., a causa di una decisione giurisdizionale nazionale, passata in giudicato, emessa con riferimento a una controversia che non ha lo stesso oggetto e che non ha riguardato il carattere di aiuto di Stato delle

fattispecie di cui trattasi, deve essere considerata incompatibile con il principio di effettività (Corte giustizia, 11/11/2015, Klausner Holz Niedersachsen, C-505/14).

Nella specie, non si rinviene alcun giudicato sulla circostanza che l'agevolazione in esame rispettasse, nel caso concreto, il regolamento *de minimis*, poiché la sentenza della CTR della Sicilia n. 51/18/13, come riportata in ricorso, si limita ad affermare l'adesione della società alle agevolazioni e l'avvenuto pagamento delle rate dovute fino a quel momento.

2.4. A questo punto, deve essere esaminato il quarto motivo di ricorso, logicamente prioritario, laddove la ricorrente contesta l'affermazione del giudice di appello, che ha ritenuto l'irrilevanza dell'adesione della contribuente al regime agevolativo e del suo perfezionamento, che l'ufficio invece contesta.

L'art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006, stabilisce che << Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali>>.

L'intervento del legislatore, avvenuto con l'art. 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha avuto lo scopo di disciplinare le situazioni di omissione e di ritardo nel pagamento dei tributi secondo il piano di rateizzazione previsto dal D.M. 17 maggio 2005, consentendo a coloro che non avevano versato le somme dovute alla scadenza delle singole rate, successivamente alla cessazione del periodo di sospensione dei termini (ossia fino al 15 dicembre 2005, come da proroga ex art. 1, D.M. Economia e Finanze 17 maggio 2005), di definire la propria posizione entro il 30 giugno 2007, attraverso la corresponsione dell'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione (vedi Cass. n. 7583/2015 cit.); la norma, inoltre, non riguarda soltanto i destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2005, n. 3442, ossia quelli tenuti ad effettuare versamenti agli enti previdenziali e interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella Provincia di Catania, disposta con D.P.C.M. 22 dicembre 2005, ma anche i titolari di tributi in genere, ponendosi *in continuum* con la precedente normazione emergenziale di carattere eccezionale, come anche confermato dalla circolare della Agenzia delle Entrate n. 20/E del 12 aprile 2007 (in tal senso vedi Cass. n. 7583/2015 cit.; Cass. 07/11/2017, n. 26372).

Questa Corte ha già rilevato che in tema di agevolazioni fiscali, l'art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006, contenente misure urgenti a favore delle popolazioni colpite da eventi vulcanici che hanno interessato la Provincia di Catania e costituente norma eccezionale volta a rimettere in termini, entro il 30 giugno 2007, coloro che - successivamente alla cessazione del periodo di sospensione dei termini di cui alla proroga ex art. 1, D.M. Economia e Finanze 17 maggio 2005 - non avevano versato i tributi dovuti alla scadenza delle singole rate secondo il piano

assegnato, ha la funzione di regolare *ex novo* il versamento delle somme, ridefinendone tempi e modalità, sicché è la violazione dei nuovi termini, conseguente a versamento parziale o tardivo della prima rata o di quelle successive, che comporta la decadenza del contribuente dal beneficio (Cass. n. 16937/2025).

Nella specie, in relazione all'agevolazione ex l'art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006, il giudice di appello, a fronte della deduzione degli omessi versamenti dal 9 giugno 2009 contestati dall'Agenzia alla contribuente, si limita a rilevare l'inidoneità ad incidere sulla "res controversa" dell'istanza della contribuente avanzata successivamente solo in data 27 giugno 2007.

In accoglimento del quarto motivo, rigettati il primo ed il secondo ed assorbiti i rimanenti, la sentenza impugnata va cassata per consentire al giudice di rinvio di valutare se la società avesse diritto a fruire dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 1011, l. n. 296 del 2006, attenendosi alla regolamentazione della materia che trova assetti ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. "ex multis" Cass. n. 4801 del 2022; Cass. n. 30927 del 2019; Cass. n. 29905 del 2017).

Per quanto riguarda l'IVA, questa Corte, pur in relazione a diverso evento calamitoso, ha già affermato che l'art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002 – riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa – non opera poiché, come chiarito dalla Corte di Giustizia, 15 luglio 2015, Agenzia delle Entrate contro Nuova Invincibile Srl, in C-82/14, "non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'IVA dovuta nel territorio italiano», ponendosi in contrasto con l'ordinamento unionale" (Cass. n. 30927 del 2019; Cass. n. 18205 del 2016; Cass. n. 25278 del 2015; Cass. n. 16923 del 2016; Cass. n. 17563 del 2018).

Per quanto riguarda le altre imposte diverse dall'IVA, la normativa di favore non è in linea di principio applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa.

In questo ambito, peraltro, spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfaceva comunque le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. *de minimis* o quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per tale tipo di aiuti (Cass. n. 30927 del 2019).

Nella specie, ad ogni modo, è incontestato ed anzi pacifico in atti che trattasi di contribuente imprenditore, oltretutto in forma di s.p.a., e ciò indipendentemente dall'ampia nozione eurounitaria d'impresa, che include qualsiasi entità che eserciti l'attività economica a prescindere dallo *status* giuridico della stessa e dalle modalità di finanziamento, laddove costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato e, dunque, anche l'attività svolta dai professionisti (Corte di giustizia, 23/04/1991, in C41/90, Hofner Elser; Corte di giustizia, 16/11/1995, in C-244/94, Federation francaise des societies d'assurances; Corte di giustizia, 11/12/1997, in C-55/96, Job Centre; Corte di giustizia, 16/06/1987, in C-118/85, Commissione vs. Italia; Corte di giustizia, 01/07/2008, in C-49/07, Motoe; Corte di giustizia, 26/03/2009, in C-113/07, Selex Sistemi Integrati).

Il giudice di rinvio dovrà dunque accertare se il beneficio individuale sia in linea con il regolamento *de minimis* applicabile (parr. 2 e 3 della decisione), "tenendo conto, in specie, che la regola *de minimis*, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1, TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina

relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza" (Cass. n. 30927 del 2019; Cass. n. 22377 del 2017; Cass. n. 11228 del 2011).

In difetto, dovrà valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la decisione, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera b), del TFUE, ovvero che si tratti di «aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale» (par. 150, lett. b), sempre che sussista «un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame» (par. 136), che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamità naturale al momento dell'evento, e che sia evitata una sovracompenrazione rispetto ai danni subiti dall'impresa, scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o altre misure di aiuto: cfr. par. 148 della decisione della Commissione).

Nel rispetto del principio *de minimis*, tuttavia, non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria *de minimis* su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato, anche quale aiuto *de minimis* (cfr. Cass. n. 30927 del 2019 e n. 14465 del 2017).

La prova, per principio generale, è a carico del soggetto richiedente l'agevolazione; tuttavia, in linea con quanto già precisato da questa Corte, "dev'essere consentita, in sede di rinvio, l'esibizione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamento di quei fatti che in base alla

precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l'applicazione della nuova regola giuridica" (Cass. n. 30927 del 2019; Cass. n. 5224 del 1998).

2.3. In definitiva, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, rigettato il primo ed il secondo ed assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame e per le spese.

P.Q.M.

In accoglimento del quarto motivo di ricorso, rigettato il primo ed il secondo ed assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, per nuovo esame e per le spese.

Roma, 19 giugno 2026.

Il Presidente estensore

Andreina Giudicepietro